

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 DICEMBRE 2021

L'anno duemilavetuno, addì 28 del mese di dicembre alle ore 18,15 si è riunito il consiglio direttivo del Centro Sociale Anziani di Selci A.P.S., sono presenti:

		presente	assente
Laura Andreozzi	Presidente.....	x	
Luigi Giuseppi	Vice Presidente...	x	
Sauro Dotti	Tesoriere.....	x	
Massimo Veschi	Segretario.....	x	
Serafina Volpe	Resp. comm.lavoro	x	
Sergio Mattei	Resp. comm. lavoro	x	
Pierino Bernardini	Resp. comm. Lavoro	x	

Per l'amministrazione comunale è presente il delegato: assente
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Massimo Veschi

Considerato che si è raggiunto il numero legale si procede alla discussione ed approvazione del seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche allo statuto dell'associazione, registrato in data 09-10-2020 serie 3° n. 1202 Agenzia delle Entrate U.T. Rieti, in adeguamento alle "Linee Guida Regionali per i Centri Anziani del Lazio" D.G.R. del Lazio n. 568 del 2 agosto 2021**

Si procede alla discussione del punto 1

Il Presidente richiama quanto stabilito dall'articolo 29 dello statuto :

NORME TRANSITORIE dove nell'ultimo capoverso si legge:

"Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti."

In ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione del 2 Agosto 2021 n. 568 della regione Lazio , si apportano le seguenti modifiche allo statuto in particolare agli articoli :

Art. 2 - Art. 3 - art. 4 - art. 14 - art. 17 - art. 20 - art. 21 così come riportate nell'allegato A1 che fa parte integrante del presente verbale .

Fatta la lettura delle modifiche si passa alla votazione e alla unanimità dei voti si approvano le modifiche enunciate riportate nell'allegato A1.

Il Presidente dichiara approvate le modifiche allo statuto e dispone di conservare agli atti il presente verbale ed allegato A1 che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art.82 comma 3 e art. 5 Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Esaurita la discussione all'ordine del giorno, viene chiusa la riunione alle ore 19,15

Selci 28/12/2021

Il presidente il segretario Componenti Direttivo Delegati Amm-ne Comunale

[Firma: Serafina Volpe]
[Firma: Sergio Mattei]
[Firma: Luigi Giuseppi]
[Firma: Massimo Veschi]



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 3
SetteLagni

N 1364
Serie 3
Data 04-03-2022

REGISTRATO
CON EURO
ESNTB

L. D. DIRETTIVO
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 3 - SETTELAGNI

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ANZIANI DI SELCI" - A.P.S.

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "CENTRO SOCIALE ANZIANI DI SELCI" A.P.S., C.F.90058130577 (d'ora in avanti l'Associazione). L'Associazione è iscritta all'Albo Regionale della Regione Lazio al N.1301 con Protocollo/Determina N. B4725 del 13/06/2011.

Art. 2 – SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in SELCI (RI), Piazza del Popolo, n.1

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad ASSOCIAZIONE NAZIONALE di livello superiore.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza, si ispira a principi di democrazia, di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, ed ha per oggetto esclusivo o prevalente la gestione di un centro anziani.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, l'attività d'interesse generale di cui all'articolo 5, lettera i) del D.Lgs. 117/2017, ossia l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione svolge a favore dei propri associati, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Lazio 11/2016 e dalla D.G.R. del Lazio n. 568 del 2 agosto 2021 e s.m.i. in tema di "Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio", le seguenti attività:

a) attività ricreativo-culturali;

- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno del centro;
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. L'Associazione può svolgere la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 85, comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando

l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima”

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci e' illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativomedesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Selci ed anche le persone non residenti nel territorio comunale, purché la percentuale di soci residenti sia superiore al 70%.

Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti di età per associarsi.

E' consentito iscriversi a più APS.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 1 mese, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché se di maggiore età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di

fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge, o dallo Statuto, per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della

single position, with the option also to request to be heard personally.

At the outcome of the review (in case of negative outcome of the last one) or, in the absence of review requests from the member, at the end of the period of 10 days as above, the disciplinary measure may be adopted by the Board of Directors. From it, there must be a written communication to the member, who, within 15 days from the receipt, may appeal to the General Assembly of Members. The disciplinary measures are not suspended in the event of appeal.

The failure to pay the annual associative quota within 6 months from the start of the social exercise entails the automatic termination of the member without the need for any formalities.

Members who resign, are terminated or are excluded do not have the right to reimbursement of the annual associative quota paid.

The resignation, the exclusion, the termination of the member determine automatically the termination from the social role eventually held within the Association.

Art. 9 – PATRIMONIO

The patrimony of the Association is constituted by the complex of all the assets, movable and immovable, in any case belonging to the Association itself, as well as from all the other economic resources of which Art. 11, the income and the returns in any case achieved. Everything that constitutes the patrimony of the Association, including any revenues, income, proceeds, income in any case designated, must be in any case obligatorily used and destined for the carrying out of the activities provided for by the statutes for the exclusive pursuit of civic, solidaristic and of social utility activities provided for by the present Statute.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In the event of dissolution of the Association for any reason, the residual patrimony, after liquidation, will be devolved to another entity of the Third Sector with analogous finalities or in any case having finalities of public utility or of social utility, according to the provisions of the General Assembly of Members, or, in the absence, to the Italia Sociale Foundation, subject to a different destination imposed by law, heard in any case the preventive opinion of the Office of the Unique National Register of the Third Sector of which Art. 45, paragraph 1 of D.Lgs. 117/2017 and subsequent modifications and integrations.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

The Association uses the economic resources, necessary for its functioning and for the carrying out of its own activities, from different sources, such as associative quotas, public and private contributions, donations and testamentary bequests, returns on assets, proceeds from activities in favor of members, of their

familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci.
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione.
3. il Presidente.
4. il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
5. Il Vice Presidente

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci che costituiscono l'Associazione. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di

esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 1 mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta consegnata a mano o con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione o mezzo fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

in delle Entitate
7 - anitlon

L'Assemblea nomina un Segretario e all'occorrenza gli scrutatori. Le delibere sono assunte con voto palese.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione.
- approva il bilancio di esercizio.
- approva i regolamenti interni.
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali.
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo.
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri.
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.
- Può nominare con riferimento alle singole adunanze assembleari il proprio presidente.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto, compreso il Presidente, da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci, non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso

in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario amministrativo;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea.
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari.
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione.

alle Entrate - Dir. Provinciale

- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci.
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione.
- deliberare l'esclusione dei soci(oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio.
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
- convocare l'Assemblea dei Soci.
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in

particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro



della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- a). le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b). le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi

del
delle
Ente
Statuto

cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 204, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

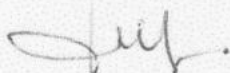
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Il Consiglio Direttivo del "Centro Sociale Anziani di Selci - A.P.S." approva alla unanimità le modifiche allo Statuto che per comodità e maggiore chiarezza di lettura è stato integralmente riscritto e viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A1".

ALLEGATO A1

SELCI 28/12/2021

Il Segretario



Il Presidente

